

TRASMISSIONE VIA PEC

2 3 FEB. 2015 0 0 8 5 4 2

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - DIV. IV Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA aia@pec.minambiente.it

Copia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0005240 del 25/02/2015

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari Via Roma, 49 – 07100 SASSARI prot.procura.sassari@giustizia.it

ARPA Sardegna – Dipartimento di Sassari Via Rockfeller, 58/60 - 07100 SASSARI dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it

E. ON Produzione S.p.A.
Centrale di Fiume Santo - Località Cabu Aspru c.p. 224
Succursale 1 – 07046 Porto Torres (SS)
Via Andrea Doria, 41/G - 00192 ROMA
licensing.eon@eon.legalmail.it

RIFERIMENTO:

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000207 del 26/04/2010, di <u>Autorizzazione</u> Integrata Ambientale (AIA), con avviso pubblicato su G.U. nº 115 del 19/05/2010 per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Fiume Santo E.ON Produzione S.p.A.-

Cabu Aspru (SS).

OGGETTO:

Riscontro Note DVA-2015-0001945 del 22/01/2014 (prot. ISPRA 3395 del 23/01/2015); DVA-0001730 del 20/01/2015 (prot. ISPRA 3323 del 23/01/2015); DVA-2015-002729 del 30/01/2015 (Prot. ISPRA 5035 del 04/02/2015).

In riferimento alle note in oggetto e a seguito della documentazione pervenuta da E.ON Produzione S.p.A., in riscontro alla diffida prot. DVA-2014-0038756 del 24/11/2014 formulata su proposta di ISPRA con nota prot. 45319 del 05/11/2014, questo Istituto, d'intesa con ARPA Sardegna, in relazione alle violazioni sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 29-quattuordecies comma 3 punto b) del D.Lgs. 152/06, riporta quanto segue.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni di pag. 53 del PIC §10.5 punto n. 5, in merito alle modalità di stoccaggio del rifiuto CER 100102 (ceneri leggere di carbone) nell'area di deposito preliminare CE, si fa presente che l'aspetto riguardante la copertura del rifiuto, da applicare al fine di evitare fenomeni di dispersione della polverosità nell'aria c/o di protezione del rifiuto dagli agenti atmosferici, oltre ad essere azione valida in via generale per la salvaguardia ambientale, è prescritta in AIA per entrambe le tipologie di depositi, vedi punto 11 della Determinazione Regionale n. 115/03, ove si riporta che "per i rifiuti nelle aree scoperte dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per ovviare ai fenomeni di polverosità attraverso l'utilizzo di aggreganti o provvedendo all'aspersione con acqua di materiali polverulenti". L'utilizzo del crostante, come rilevato da E.ON Produzione S.p.A. nella nota del 24/12/2014 Prot. 0000870-2014-57-9 P, al momento del sopralluogo non risultava essere stato applicato alle ceneri da carbone bensì al carbone, come si evince dai rilievi fotografici acquisiti durante il controllo ordinario (allegato n. 1).

Si rileva inoltre che la copertura di un rifiuto diviene tanto più necessaria se questo è riposto sfuso all'aperto ed in un deposito autorizzato come preliminare, ove possono essere stoccate elevate quantità di rifiuto e per tempi molto lunghi; l'area CE presenta una elevata capacità di stoccaggio di ceneri e il rifiuto, in particolare le ceneri secche, essendo riutilizzato nell'industria del cemento e del calcestruzzo, potenzialmente può permanere nell'area fino a tre anni, secondo quanto disposto dalle Determinazioni Regionali.

Pertanto, per la violazione associata al deposito preliminare CE si conferma la mancata adozione di idonei presidi di copertura del rifiuto, necessari per ovviare ai fenomeni di polverosità di cui alle disposizioni regionali per i depositi preliminari, rettificando pertanto il solo rimando alla specifica prescrizione dei depositi temporanei e si richiede al gestore, che legge in copia, di provvedere all'adozione di quanto prescritto nelle





modalità ritenute più idonee, trasmettendo a questi enti di controllo le relative evidenze fotografiche e/o documentazione di supporto entro dieci giorni dalla presente comunicazione.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al §10.5 di pag 53 del PIC punto n.5, in merito allo stoccaggio nelle aree di deposito temporaneo K1 e K2 di rifiuti posti, in parte, sfusi a terra, il gestore ha trasmesso opportuna documentazione fotografica attestante l'effettiva adozione di scarrabili coperti. Si riticne pertanto superata la non conformità rilevata in merito ai depositi K1 e K2.

In relazione al mancato rispetto delle prescrizioni di cui al §10.5 di pag. 53 del PIC punto n.11 in merito all'assenza di etichettatura dei fusti presenti e all'assenza di griglia di raccolta eventuali sversamenti del CER 150202* nei locali di deposito preliminare D, si conferma l'applicazione delle disposizioni regionali per ciò che attiene la gestione delle aree di deposito preliminare e si precisa che le stesse prescrivono anche il rispetto delle normative vigenti (punto 20 "Per quanto altro non espressamente previsto fra le prescrizioni indicate, la società dovrà osservare il rispetto delle vigenti normative").

Per inquadrare meglio il contesto si evidenzia che quanto indicato nella parte descrittiva della nota ISPRA, è riferito in particolare a due arec distinte del deposito D:

- area l'adibita allo stoccaggio del CER 130205* (scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati) e del CER 130105* (emulsioni non clorurate) in cui sono stati rilevati fusti non etichettati, seppur all'interno di un locale chiuso con targa esterna;
- area 2, la cui targa esterna indicava lo stoccaggio del CER 150202* (assorbenti, materiali filtranti, inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose), in cui sono stati rilevati fusti vuoti e un serbatoio con bacino di contenimento, potenzialmente adibiti allo stoccaggio di rifiuto liquido, come da rilievi fotografici acquisiti durante il controllo (Allegato 1).

In riferimento alla presenza di fusti non etichettati rinvenuti in entrambe le aree, si conferma la/non conformità rilevata, anche in base a quanto disposto al punto 6) della Determinazione Regionale n. 115/2003 e nella normativa di settore, DM. 392 del 16/02/2006 "Regolamento recante norme tecniche relative all'eliminazione degli oli usati".

Nell'area 2 del deposito D. l'assenza di griglia di raccolta di eventuali sversamenti è ragionevole solo se il locale è adibito allo stoccaggio esclusivo di rifiuto solido, circostanza che al momento del sopralluogo non è stata riscontrata. Pertanto l'assenza di griglia di raccolta è ammessa qualora il gestore ritenga questo locale dedicato allo stoccaggio del solo rifiuto solido CER 150202*. Dovranno tuttavia essere rimossi i fusti non utilizzati e indicato lo specifico utilizzo del serbatoio presente. A tal riguardo il gestore dovrà pertanto comunicare agli enti di controllo le azioni correttive intraprese.

Si fa presente che tali accorgimenti risultano tanto più necessari in considerazione delle tempistiche di realizzazione del nuovo deposito, in sostituzione del D, stimate dal gestore al 30/06/2015 nella nota E ON Produzione S.p.A. 0000870-2014-57-9 P del 24/12/2014 e nella richiesta di modifica non sostanziale posta a Codesta Autorità con nota prot. 0000010-2015-22-6 P del 15/01/2015.

Per il mancato rispetto del criterio temporale di cui alla prescrizione di pag. 26 del PMC e articolo 183 punto bb) punto 2) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in merito alla gestione delle movimentazioni dei rifiuti CER 200121 e CER 170604, stoccati in area di deposito temporaneo, si fa presente che, ai sensi di quanto indicato in AIA a pag. 26 del PMC, il gestore deve indicare quale criterio intende adottare per l'invio a smaltimento e/o a recupero dei rifiuti stoccati nei diversi depositi temporanei. E.ON Produzione S.p.A. ha indicato il criterio temporale e lo ha confermato nel tempo in tutte le comunicazioni inviate a questi enti riguardanti i rifiuti e le aree di deposito. Tale criterio, al momento del sopralluogo, non è stato rispettato per alcune movimentazioni di rifiuti stoccati in deposito temporaneo, pertanto si conferma il rilievo indicato nella nota ISPRA. Per quanto concerne la validità di entrambi i criteri di gestione, in quanto afferenti allo stesso art. 183 del D.Lgs. 152/06, questo Istituto ritiene trattarsi di materia autorizzativa la cui interpretazione va posta a Codesta Autorità Competente.

In merito alle violazioni sanzionate ai sensi dell'art. 29-quattuordecies comma 2, il cui verbale di accertamento e contestazione ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/81 è stato trasmesso con atto giudiziario Prot. ISPRA n. 3026 del 22/01/2015, ISPRA, d'intesa con ARPA Sardegna, riporta quanto segue.

In relazione all'omessa comunicazione di indisponibilità dei dati di monitoraggio previsti per la verifica semestrale delle polveri alle emissioni convogliate delle torri del nastro trasportatore e alle controdeduzioni avanzate dal gestore nella nota del 24/12/2014, si precisa che il rapporto annuale deve riportare i dati di monitoraggio effettuati in autocontrollo, dati che devono essere rispondenti in termini di frequenze, parametri, punti di emissione a quanto prescritto in AlA. L'assenza di un dato di monitoraggio richiesto in AlA non compromette certamente la redazione del rapporto, ma ne modifica i contenuti rispetto a quanto invece richiesto dall'autorizzazione stessa.



Pertanto si conferma il rilievo indicato nella nota ISPRA prot. 45319 del 05/11/2014, adottato da Codesta Autorità nella nota di diffida DVA-0038756 del 24/11/2014.

In relazione al mancato monitoraggio delle emissioni convogliate di polveri alle torri C e D, si fa presente che dalla data di emanazione del decreto AIA di maggio 2010, i monitoraggi presso le torri non sono mai stati eseguiti e sono stati oggetto di diverse interlocuzioni fra gli enti di controllo ed il gestore, di cui Codesta Autorità è a conoscenza. La richiesta di modifica non sostanziale, avanzata dal gestore con nota 155-2014-57-9P del 15/05/2014 al fine di diminuire la frequenza di monitoraggio da semestrale ad annuale, non pregiudicava comunque l'obbligo del rispetto della prescrizione vigente sino ad espressione del parere da parte dell'Autorità Competente.

Pertanto si conferma la violazione riportata nella proposta di diffida di cui al punto d) della nota ISPRA prot. 45319 del 05/11/2014, adottata dalla diffida MATTM.

Inoltre, in riscontro a quanto richiesto da Codesta Autorità nella nota in oggetto, si rappresenta che tale non conformità è stata superata, avendo il gestore eseguito i monitoraggi di tutte le torri a dicembre 2014, i cui risultati analitici, entro i limiti prescritti, sono riportati in allegato alla nota E.ON Produzione S.p.A. del 24/12/2014.

Infine in relazione all'utilizzo di laboratorio non certificato per l'analisi delle acque meteoriche di dilavamento ai punti G) ed L), fermo restando la validità di quanto riscontrato in sede di controllo rispetto a quanto prescritto in AIA, si ritiene superata la diffida di cui al punto e) della nota ISPRA, stante l'esecuzione del campionamento e analisi da parte di laboratorio certificato delle acque meteoriche dilavanti nei punti G) ed L), effettuato dal gestore a novembre 2014 e i cui rapporti di prova sono stati trasmessi in allegato 1 alla nota del 24/12/2014 Prot E.ON Produzione S.p.A. 0000870-2014-57-9 P.

In relazione alla possibilità di esercizio dell'istituto dell'autotutela, menzionata dal gestore nella nota E.ON Produzione S.p.A. 0000870-2014-57-9 P del 24/12/2014, si osserva che il provvedimento di diffida è emesso da Codesta Autorità Competente, su proposta di ISPRA. Limitatamente al verbale di accertamento e contestazione, notificato da ISPRA con prot. n. 3026 del 22/01/2015, stante quanto sopra illustrato e la condivisione da parte di Codesta Autorità, non sì ritiene che sussistano le condizioni per un eventuale annullamento.

In riferimento infine alle condizioni di miglioramento dell'attività di monitoraggio e controllo poste al gestore con nota ISPRA 45326 del 05/11/2014 e il cui riscontro è pervenuto da E.ON Produzione S.p.A. con la nota Prot. 0000870-2014-57-9P del 24/12/2014, si prende atto dell'attuazione di quanto richiesto.

In relazione alla copertura del deposito preliminare II dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (CER 100121) si pone all'attenzione di Codesta Autorità Competente che il gestore, con successiva nota prot. 0000065-57-9 P del 30/01/2015, ha manifestato l'intenzione di realizzare quanto già proposto con il progetto presentato il 17/12/2013 con nota Prot. 0001141-2013-57-9P, ritenendo tuttavia che tale realizzazione non potrà essere svolta nei 90 giorni indicati da questo Istituto e proponendo una ulteriore dilazione dei tempi di realizzazione. A tal proposito si ritiene necessario che sia Codesta Autorità ad esprimersi in merito alla congruità dei tempi proposti e si richiede al gestore, nel periodo transitorio, di adottare tutti gli accorgimenti atti a minimizzare fenomeni di polverosità e di trascinamento delle acque meteoriche dilavanti derivanti dallo stoccaggio di rifiuto posto sfuso in un'area scoperta.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL CONTROLLO DELLE/ATTIVITÀ I SPETTIVE II Responsabile

Allegato 1: Estratto rilievi fotografici del controllo ordinario ottobre 2014.

PEC DVA

Da:

Per conto di: Aia@pec.minambiente.it < posta-certificata@pec.aruba.it>

Inviato:

lunedì 23 febbraio 2015 16:57

A:

'PEC DVA'

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: RISCONTRO NOTA

DVA-2015-0001945 22/01/2014 - DVA-0001730 20/01/2015 - DVA-2015-002729 30/01/2015 - CENTRALE TERMOELETTRICA FIUME SANTO EON PRODUZIONE SPA -

FIRMA PINI (iride) 327986[/iride] [prot] 2015/8542[/prot]

Allegati:

daticert.xml; postacert.eml (399 KB)

Il giorno 23/02/2015 alle ore 16:56:32 (+0100) il messaggio con Oggetto

"i: POSTA CERTIFICATA: RISCONTRO NOTA DVA-2015-0001945 22/01/2014 - DVA-0001730 20/01/2015 - DVA-2015-002729 30/01/2015 - CENTRALE TERMOELETTRICA FIUME SANTO EON PRODUZIONE SPA - FIRMA PINI [iride]327986[/iride] [prot]2015/8542[/prot]" è stato inviato dal mittente "Aia@pec.minambiente.it" e indirizzato a:

DGSalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20150223165632.31786.06.1.47@pec.aruba.it

⁻⁻ Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Pec Direzione

Da:

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Inviato:

martedì 24 febbraio 2015 12:05

A:

aia@pec.minambiente.it; prot.procura.sassari@giustiziacert.it;

dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it; licensing.eon@eon.legalmail.it

Oggetto:

RISCONTRO NOTA DVA-2015-0001945 22/01/2014 - DVA-0001730 20/01/2015 -

DVA-2015-002729 30/01/2015 - CENTRALE TERMOELETTRICA FIUME SANTO EON

PRODUZIONE SPA - FIRMA PINI [iride]327986[/iride] [prot]2015/8542[/prot]

Allegati:

_all4_zip_00459665-0.zip; datiiride.xml

invio 5 Protocollo n. 8542 del 23/02/2015 Oggetto: RISCONTRO NOTA DVA-2015-0001945 22/01/2014 - DVA-0001730 20/01/2015 - DVA-2015-002729 30/01/2015 - CENTRALE TERMOELETTRICA FIUME SANTO EON PRODUZIONE SPA - FIRMA PINI Origine: PARTENZA Destinatari, MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE, PROCURA SASSARI, EON PRODUZIONE, ARPA SARDEGNA, EON PRODUZIONE

> Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prol DVA - 2015 - 0005153 del 24/02/2015

CHARLES & MANAZIONI AMBIENIMA